

(N. 900)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1950

Riforma della carriera diplomatico-consolare

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge, concernente il riordinamento della carriera diplomatico-consolare, presenta carattere di assoluta urgenza. L'Amministrazione ha ovviato ai gravi inconvenienti dell'attuale sistema con mezzi di fortuna; ma il disagio che ne è derivato è tale che un ritardo anche di pochi mesi sarebbe esiziale al servizio e, di conseguenza, agli alti interessi del Paese che a tale servizio sono affidati.

L'Amministrazione incontra infatti insormontabili difficoltà di carattere tecnico e psicologico a fronteggiare le mutate esigenze del servizio con uno strumento burocratico regolato da norme alle quali sono venuti oramai a mancare i principali presupposti politici e pratici.

La riforma del 1927, che aveva fuso i ruoli diplomatico e consolare nei primi gradi, e cioè dall'11° al 7°, non era infatti che un primo passo verso la fusione completa dei ruoli stessi. Ma tale fusione, per ragioni di vario genere,

non venne mai realizzata, ciò che ha determinato i più gravi inconvenienti. Come meglio verrà spiegato appresso, tale stato di cose ha condotto ad una ingiustificata svalutazione delle funzioni consolari, che sono invece per l'Italia del massimo interesse; ha gradatamente ostacolato, fino a renderle impossibili le promozioni dal grado 7° al 6°, determinando un vero ingorgo di funzionari al grado 7° (dove se ne annoverano ben 30 in soprannumero), che non possono essere promossi fino a che non si addivenga alla auspicata riforma; ha infine posto l'Amministrazione nella necessità di utilizzare indifferentemente i funzionari diplomatici per i posti consolari e i funzionari consolari per i posti diplomatici, rendendo pertanto vuota di senso la distinzione fra i due ruoli che tuttora perdura.

È stato pertanto redatto l'accluso disegno di legge la cui approvazione, come è detto sopra, presenta carattere di assoluta urgenza. Esso tien conto delle necessità contingenti,

delle presumibili necessità future, delle esperienze acquisite dalle principali amministrazioni straniere ed infine dei voti più volte espressi dal personale.

Il disegno di legge prescinde da una eventuale riforma generale della burocrazia. Esso, infatti, tralascia tutto quanto concerne le norme generali sullo stato giuridico degli impiegati statali, applicabili anche ai funzionari del ruolo diplomatico-consolare, e si limita, invece, a riformare quelle norme che riguardano esclusivamente detti funzionari e che anche attualmente formano oggetto di un provvedimento apposito e, più precisamente, della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. In altre parole la riforma generale della burocrazia non è, per quanto riguarda i riflessi che detta riforma eventualmente potrà avere anche sul ruolo diplomatico-consolare, nè anticipata nè pregiudicata.

L'allegato disegno di legge lascia pressochè invariate le norme di ammissione al concorso per la carriera diplomatico-consolare che potranno eventualmente essere rivedute in sede di emanazione delle norme regolamentari. Esso si propone invece di risolvere le questioni inerenti all'organizzazione della carriera, le quali, pur avendo un aspetto prevalentemente tecnico, rivestono grande importanza al fine di adeguare la carriera diplomatico-consolare alle esigenze dei tempi presenti ed è formulato in base ai criteri esposti nella presente relazione.

1. — FUSIONE DEL RUOLO DIPLOMATICO-CONSOLARE.

Il più urgente dei problemi che si presentano, in tema di riforma della carriera, è quello della fusione dei ruoli diplomatico e consolare.

Sono note le ragioni che, secondo talune autorevoli opinioni, militerebbero a favore di una completa separazione fra i due ruoli. Le due carriere (si dice) sono sostanzialmente diverse. L'esercizio dell'una e dell'altra, determinando una « specializzazione », rende sconsigliabile l'impiego di ciascun funzionario alternativamente nei due servizi. Il ruolo unico

(si dice altresì) spingerebbe tutti i funzionari a cercare di prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche piuttosto che presso gli uffici consolari.

Altre ragioni, che appaiono di maggior peso, militano invece a favore della fusione. I due servizi non sono sostanzialmente diversi. Anzi, a mano a mano che l'attività delle rappresentanze diplomatiche esce dall'ambito della politica pura per estendersi a quello delle relazioni commerciali e dei problemi dell'emigrazione, e a mano a mano che l'attività dei consolati perde il suo carattere puramente amministrativo, le due funzioni tendono a confondersi. Ovviamente, una « specializzazione » esisterà sempre; ma essa non sarà tanto e solamente fra le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, quanto piuttosto fra sedi operanti in Oriente e in America, fra posti di osservazione politico-economica e posti di forte immigrazione italiana, fra problemi del mondo slavo e problemi del mondo anglosassone, e così via. Sarà cura dell'Amministrazione impiegare ciascun funzionario nel modo più opportuno; ma il miglior criterio d'impiego non scaturirà dalla appartenenza ad un ruolo piuttosto che ad un altro.

Neppure può dirsi giustificato il timore che, col ruolo unico, tutti i funzionari ambiscano ad esercitare funzioni diplomatiche. Questo fenomeno si verifica oggi nella prima parte della carriera perchè (come sarà meglio spiegato più avanti) gli elementi giovani tengono a precostituirsi i titoli per lo « smistamento ». Nel caso, invece, che il ruolo fosse unificato, molti funzionari preferirebbero il servizio consolare a quello diplomatico.

L'opportunità della fusione è confermata dall'esperienza dei principali Paesi stranieri. Ormai gli Stati Uniti, il Brasile, il Cile, la Svezia, il Belgio e, presentemente, anche la Gran Bretagna e la Francia hanno adottato il criterio del ruolo unico.

A prescindere da tutto ciò, la fusione è consigliata (e, si direbbe quasi, imposta) dalla duplice circostanza che la separazione completa incontrerebbe ostacoli tecnici pressochè insuperabili e che l'attuale sistema misto si è rivelato difettoso.

La legge 2 giugno 1927, n. 862, che regola attualmente l'ordinamento della carriera di-

plomatico-consolare, era stata concepita come un primo passo verso la fusione, ma, essendo invece rimasta in vigore per 20 anni, ha prodotto molteplici inconvenienti.

Essa prevede un unico ruolo diplomatico-consolare dal grado 11° al 7°, e, per i gradi successivi, lo smistamento delle due carriere.

Tale sistema ha automaticamente provocato una marcata preferenza dei funzionari soggetti a « smistamento » verso il ramo diplomatico, con una conseguente svalutazione del ruolo consolare e delle funzioni ad esso affidate, funzioni che, in specie nei Paesi con i quali l'Italia si trova in relazioni commerciali o di emigrazione, sono di grande delicatezza e di fondamentale importanza per la vita nazionale.

Peraltro, l'unificazione del ruolo permette con facilità lo spostamento dei funzionari dall'uno all'altro servizio, con notevole vantaggio della loro preparazione culturale e professionale, e consente un'adeguata utilizzazione dei funzionari medesimi, con riguardo alla loro specifica preparazione ed alle loro particolari attitudini.

Si aggiunga che la possibilità di mantenere il sistema dello smistamento va oramai esclusa, dato che la grande maggioranza dei funzionari dei gradi 7° ed inferiori ha svolto ambedue i servizi e si ritiene (ed è di fatto) idonea per ambedue. L'Amministrazione si troverebbe quindi di fronte a difficoltà quasi insormontabili per effettuare lo smistamento con criteri obiettivi ed attinenti al servizio.

La fusione, resa opportuna dai suesposti motivi, incontra alcune difficoltà tecniche. Innanzi tutto, occorre tener conto dei diritti e delle legittime aspettative formatesi in questi ultimi vent'anni a favore dei funzionari dell'uno e dell'altro ramo. Qualora si operasse una immediata compenetrazione dei due ruoli accadrebbe che quasi tutti i diplomatici si troverebbero posposti ai consoli di pari grado. (Infatti questi ultimi hanno generalmente un'anzianità di grado superiore a quella dei loro colleghi del ruolo diplomatico). Ciò non sembra equo. Pertanto si ritiene che la fusione debba essere effettuata lasciando inalterata la situazione di coloro che hanno già superato lo « smistamento ». L'allegato schema di prov-

vedimento è appunto redatto in tal senso. Esso prevede: *a*) che gli attuali Consoli di 2ª classe siano « accodati » agli attuali primi segretari di 2ª classe cosicchè l'attuale ruolo diplomatico (dal grado 2° al grado 7°) e l'attuale ruolo misto (dal grado 7° al grado 11°) vengano a formare il nuovo ruolo unico; *b*) che l'attuale ruolo consolare (dal grado 4° al grado 6°) sia trasformato in ruolo transitorio ad esaurimento.

Un altro problema da risolvere in relazione alla fusione (problema apparentemente secondario, ma praticamente difficile a superarsi) è costituito dalla denominazione da dare ai gradi del ruolo unico. Naturalmente, in ogni caso, il funzionario all'estero dovrebbe assumere il titolo corrispondente alla funzione esercitata; ma ciò non toglie che il suo grado debba avere una precisa denominazione a fini interni, amministrativi e di organico.

Lo schema di provvedimento adotta una soluzione mista. Esso infatti stabilisce che i gradi del nuovo ruolo unico siano i seguenti: Ambasciatore, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di 1ª classe, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di 2ª classe, Console Generale, Console di 1ª classe, Console di 2ª classe, Console di 3ª classe, Vice Console di 1ª classe, Vice Console di 2ª classe, Addetto Consolare.

In sede di disposizioni transitorie è stato previsto che tutti i funzionari dell'attuale ruolo diplomatico conservino i titoli attualmente posseduti.

2. — CONSISTENZA NUMERICA DEL RUOLO ORGANICO.

Il progetto di legge comporta una modesta riduzione di quattro posti nell'organico diplomatico-consolare (da 514, quali sono attualmente, a 510).

È al riguardo da notare che l'esperienza di questi ultimi tempi — durante i quali i nostri servizi diplomatico e consolare hanno avuto un improvviso rilevante sviluppo, il primo in seguito alla graduale ripresa italiana nel campo internazionale e il secondo in seguito al rinato

flusso emigratorio — ha dimostrato l'insufficienza degli organici della carriera diplomatico-consolare; il Governo si astiene tuttavia dal proporre per il momento un allargamento dell'organico, essendo in corso regolari concorsi per esami per coprire i posti ancora vacanti nei gradi iniziali; ma fa ogni espressa

riserva di proporre in prosieguo di tempo un adeguamento dei ruoli alle necessità di servizio. La modesta riduzione che oggi si propone è dovuta a ragioni tecniche e a una migliore ripartizione dei posti secondo i gradi.

Il nuovo organico che si propone è il seguente:

Grado	Organico attuale			Organico proposto	Differenza
	Diplomatico	Consolare	Totale		
2°	8	—	8	10	+ 2
3°	30	—	30	30	0
4°	32	26	58	56	— 2
5°	25	26	51	60	+ 9
6°	33	42	75	70	— 5
7°	32	64	96	70	— 26
8°	—	57	57	60	+ 3
9°	—	53	53	60	+ 7
10°	—	41	41	60	+ 19
11°	—	45	45	34	— 11
	160	354	514	510	— 4

Le variazioni suddette sono state studiate tenendo conto del numero di posti all'estero, previsto dalla nuova rete delle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Per il grado di Ambasciatore (grado 2°) il numero dei posti attualmente esistente è stato stabilito con un provvedimento recente che lo ha ridotto da 18 a 8. Le Ambasciate invece, che erano 15 prima della guerra, sono diventate 20 e si prevede che possano ulteriormente aumentare, per ragioni di reciprocità con altri Paesi. Lo schema di provvedimento rispetta il concetto di mantenere il numero degli Ambasciatori al di sotto di quello delle Ambasciate, ma riduce il distacco, portando il primo da 8 a 10. In compenso riduce di due il numero dei Ministri Plenipotenziari di 2ª classe (grado 4°).

Lo schema di provvedimento aumenta leggermente il numero dei funzionari di grado 5° in relazione alla effettiva consistenza dei posti

all'estero che debbono essere coperti con funzionari di tale grado; diminuisce invece i posti di grado 6° e notevolmente quelli di grado 7°.

3. — PROMOZIONI E NOMINE.

Come è noto, tutte le promozioni nella carriera diplomatico-consolare avvengono attualmente a scelta. (In pratica, però, nei gradi inferiori della carriera le promozioni sono effettuate per ordine di anzianità, salvo in quei casi in cui taluni funzionari abbiano speciali titoli di merito o di demerito).

La disposizione che stabilisce quanto sopra trova origine nel carattere tutto speciale della carriera diplomatico-consolare, il quale consiglia di lasciare all'Amministrazione un largo potere discrezionale nel regolare la carriera dei funzionari. Tuttavia, l'interesse stesso del

servizio richiede che si stabilisca una nuova disciplina delle promozioni, fra l'altro per la ragione seguente: lo « smistamento » costitutiva, per così dire, una barriera, al cui passaggio ciascun funzionario avrebbe dovuto essere attentamente vagliato in base ai suoi titoli di servizio, alle sue qualità intellettuali, alle sue doti di carattere, di cultura, ecc. Con la fusione dei due ruoli, diplomatico e consolare, questa barriera verrebbe a mancare ed ogni funzionario percorrerebbe l'intera carriera senza mai essere sottoposto a un esame, senza mai presentarsi a un concorso, senza mai essere sottoposto ad alcuna prova speciale. Sembra quindi indispensabile adottare un sistema che da un lato permetta alla Amministrazione di raccogliere elementi specifici di giudizio sui singoli funzionari e dall'altro invogli i funzionari ad aggiornare costantemente la loro preparazione culturale e professionale.

Inoltre, un nuovo regime delle promozioni, che, pur consentendo largamente di premiare i più meritevoli, tolga alla « scelta » l'attuale carattere assoluto, confinante quasi con l'arbitrio, è destinato ad offrire ai funzionari una garanzia, della quale sentono il bisogno e che avrebbe certamente favorevoli ripercussioni morali.

A tal fine, l'allegato schema di provvedimento prevede che le promozioni al grado 8° (da Vice Console a Console) avvengano per esami di idoneità e di concorso. Il provvedimento dispone altresì che le promozioni al grado 10° e al grado 9° siano effettuate per anzianità congiunta al merito. Rimane invece il sistema della promozione per merito comparativo per le promozioni ai gradi 7° e superiori che comportano l'esercizio di funzioni direttive di particolare rilievo.

4. - NORME TRANSITORIE.

L'ultimo titolo del progetto contiene le disposizioni transitorie per l'inquadramento nel nuovo ruolo unico diplomatico-consolare; per l'ordinamento del ruolo consolare transitorio che conserva la possibilità di accesso al ruolo unico mediante le promozioni di Consoli generali di 1ª classe - in numero non superiore a 6 - a Ministri plenipotenziari di 1ª classe; per il rapporto tra gli organici dei due ruoli sino all'esaurimento di quello consolare; per le promozioni al grado 7° dei funzionari che rivestono il grado 8° al momento dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

CONCORSO DI AMMISSIONE E NOMINA.

Art. 1.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si può essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30 salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica.

Art. 2.

Chi abbia partecipato a due concorsi per la carriera diplomatico-consolare senza avervi conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 3.

La composizione della Commissione giudicatrice, le modalità ed i programmi d'esame del concorso sono stabiliti con norme regolamentari.

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare e sono chiamati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale.

Art. 5.

I volontari sono nominati Addetti consolari nell'ordine della graduatoria del concorso dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Allo scadere del periodo di sei mesi il Consiglio di Amministrazione può prorogare di non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per i volontari ai quali non ritenga opportuno di conferire la nomina di Addetti consolari. In tal caso il volontario perde il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina ad Addetti consolari allo scadere del servizio di prova di sei mesi.

TITOLO II.

RUOLO, FUNZIONI E TITOLI.

Art. 6.

Il ruolo organico del personale della carriera diplomatico-consolare è stabilito nella tabella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il personale appartenente al ruolo diplomatico-consolare assume nelle Ambasciate le cariche di Ambasciatore, Consigliere d'Ambasciata, 1° Segretario e Segretario d'Ambasciata, nelle Legazioni le cariche di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, 1° Segretario e Segretario di Legazione e negli Uffici consolari di 1^a categoria quelle di Console generale, Console, Console aggiunto e Vice Console.

Nel regolamento d'esecuzione della presente legge saranno stabilite le condizioni necessarie per l'istituzione delle suddette cariche nei vari uffici diplomatici e consolari, nonché i gradi e la qualifica che i funzionari dovranno rivestire per l'assunzione delle cariche medesime.

Art. 8.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, ciascun funzionario che abbia almeno sei mesi di anzianità di grado, può essere chiamato ad esercitare le funzioni corrispondenti al grado superiore.

Ciascun funzionario può altresì essere temporaneamente assegnato ad esercitare le funzioni corrispondenti al grado immediatamente inferiore a quello da lui rivestito.

Art. 9.

I funzionari in servizio all'estero assumono il titolo corrispondente alle funzioni che esercitano.

Art. 10.

È vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base all'articolo 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

È parimenti vietato il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

TITOLO III.

AVVICENDAMENTO.

Art. 11.

Nessun funzionario può essere destinato in servizio all'estero prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua nomina ad Addetto consolare.

Art. 12.

Nessun funzionario di grado inferiore al quarto può normalmente rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi.

Ai fini del presente articolo non si considerano interruzione il tempo necessario per recarsi da una sede all'altra, nè il tempo trascorso in congedo, nè i periodi di servizio al Ministero inferiori ai sei mesi.

TITOLO IV.

PROMOZIONI E NOMINE.

Art. 13.

Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 7°, 6° e 5° sono conferite con decreto ministeriale, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Del predetto Consiglio, in sede di avanzamento, non potranno far parte funzionari di grado inferiore al 5°.

Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

Le promozioni ai gradi 10° e 9° sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari che nel triennio anteriore alla promozione abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto, e, nel caso abbiano anzianità superiore a tre anni, nei due anni precedenti detto triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quella di buono.

Possano essere scrutinati per la promozione al grado 10° solo i funzionari che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado 11°.

Per la promozione al grado 9° non sono richiesti minimi di permanenza nel grado 10° e, ai fini dell'applicazione del primo comma, si tiene conto anche delle qualifiche riportate dal funzionario durante la permanenza nel grado 11°.

Art. 15.

Le promozioni al grado 8° sono conferite per un terzo dei posti mediante concorso di merito distinto per esami e titoli, e per due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità i funzionari che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente 6 o 8 anni di servizio effettivo complessivamente nei ruoli della carriera diplomatico-consolare.

È applicabile ai concorsi di cui sopra la disposizione dell'articolo 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, alla valutazione dei titoli, alle materie degli esami, allo svolgimento di essi ed alla formazione della graduatoria saranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 16.

Le promozioni ai gradi 7°, 6°, e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari dei gradi immediatamente inferiori, che nel triennio anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che, nei due anni precedenti tale triennio, abbiano riportato non più di una qualifica non inferiore a quella di buono.

Art. 17.

Nessun funzionario può essere promosso al grado 4° se non abbia un'anzianità complessiva di almeno 14 anni.

Art. 18.

A parità di merito e semprechè non debbano applicarsi le preferenze stabilite a favore dei combattenti, sono preferiti nelle promozioni i funzionari che abbiano prestato lodevole servizio nelle residenze di cui all'articolo 20.

TITOLO V.

COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE E COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Art. 19.

I funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero per ragioni di servizio. Essi possono rimanere in tale posizione per un periodo massimo di tre anni, al termine del quale, se non viene altrimenti disposto, sono collocati a riposo.

Art. 20.

Ai fini del trattamento di quiescenza, è sovravalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo della carriera diplomatico-consolare saranno inquadrati:

a) i funzionari dei gradi 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dell'attuale ruolo diplomatico e quelli dei gradi 8°, 9°, 10° e 11° i quali prenderanno posto nel grado corrispondente a ciascuno di essi, conservando l'anzianità di carriera e di grado;

b) i funzionari di grado 7° dell'attuale ruolo consolare prenderanno posto dopo i funzionari dello stesso grado provenienti dalla carriera diplomatica e secondo l'ordine della graduatoria di un concorso che sarà all'uopo bandito, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, e di cui al regio decreto 29 marzo 1928, n. 772, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I funzionari dei gradi 4°, 5° e 6° del ruolo consolare e quelli di grado 7° che non riusciranno vincitori del concorso previsto nella lettera b) del presente articolo, resteranno nel ruolo consolare, che assume carattere transitorio.

Art. 22.

Le promozioni al grado 7° dei funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado 8° saranno conferite mediante concorso secondo le modalità di cui all'articolo 15.

Art. 23.

All'atto dell'istituzione del ruolo consolare transitorio, previsto dal precedente articolo 21 e fino all'esaurimento del ruolo stesso, nel ruolo della carriera diplomatico-consolare restano vacanti tanti posti di grado 4°, 5°, 6° e 7°, quanti sono i posti riservati al ruolo transitorio suddetto, nei corrispondenti gradi. I posti del ruolo transitorio di grado 4°, 5° e 6° sono rispettivamente stabiliti nel numero di 22, 25 e 40.

I posti del ruolo transitorio di grado 7° saranno stabiliti dopo l'espletamento del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 21 con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

I posti che si renderanno vacanti nei gradi superiori al 7° nel ruolo consolare transitorio saranno riservati per le promozioni dei funzionari dello stesso ruolo. In dipendenza di tali promozioni il numero dei posti da tenere scoperti, ai sensi del primo comma del presente articolo, nel nuovo ruolo della carriera diplomatico-consolare, sarà diminuito di altrettanti posti dapprima nel grado 7° e quindi

nei gradi immediatamente superiori fino al raggiungimento della consistenza numerica prevista per ciascun grado, nel predetto nuovo ruolo.

Art. 24.

Fino ad esaurimento del ruolo consolare transitorio, i Consoli generali di 1ª classe potranno essere promossi al grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe del ruolo diplomatico-consolare in una misura che, comunque, non potrà superare i sei posti.

Art. 25.

I posti che risulteranno in soprannumero nei nuovi ruoli dopo l'applicazione degli articoli 21 e 23 della presente legge saranno riassorbiti in occasione delle successive vacanze.

Art. 26.

I funzionari dei gradi 5°, 6° e 7° provenienti dall'attuale ruolo diplomatico conserveranno rispettivamente il titolo di Consigliere di Legazione e di 1° Segretario di Legazione.

Art. 27.

Sono abrogati la legge 2 giugno 1927, n. 862, il decreto 14 agosto 1931, n. 1354 con le successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Grado dell'ordinamento gerarchico generale (Gr. A.)	Grado della carriera diplomatico-consolare	Numero dei posti
2°	Ambasciatore	10
3°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1 ^a classe	30
4°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2 ^a classe	56
5°	Console generale	60
6°	Console di 1 ^a classe	70
7°	Console di 2 ^a classe	70
8°	Console di 3 ^a classe	60
9°	Vice Console di 1 ^a classe	60
10°	Vice Console di 2 ^a classe	60
11°	Addetto consolare	34
		510

Visto:

Il Ministro per gli affari esteri.

Visto:

Il Ministro per il tesoro.